Provincia
di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO GRATUITO AD INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizione

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

Articolo 4 – Domanda di patrocinio

Articolo 5 – Rilascio del patrocinio

Articolo 6 – Patrocinio oneroso

Articolo 7 – Esclusioni

Articolo 8 – Obblighi e utilizzo dello stemma/logo

Articolo 9 – Ufficio Comunicazione e Ufficio Stampa

Articolo 10 – Recesso

Articolo 11 – Gonfalone

Articolo 12 – Sospensione rilascio del patrocinio

Articolo 13 – Responsabile della corretta applicazione del Regolamento

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Articolo 15 – Entrata in vigore

Articolo 1
Finalità

1. La Provincia di Pesaro e Urbino stabilisce, con il presente Regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per il rilascio del patrocinio gratuito e la relativa autorizzazione all'utilizzo dello stemma/logo dell'Ente, per la realizzazione di iniziative di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sportivo, educativo, ambientale, economico, sociale, celebrativo e umanitario, promosse da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio provinciale. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'uso del Gonfalone e l'eventuale collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e dell'Ufficio Stampa della Provincia di Pesaro e Urbino.

Articolo 2
Definizione

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento morale, il sostegno non oneroso, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Ente ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, ambientali, economiche, sociali, celebrative e umanitarie coerenti con le finalità ed i valori riconosciuti nello Statuto e che abbiano una ricaduta per il territorio o la comunità provinciale.

2. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, una attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concerto, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere) non finalizzata alla vendita.

3. Il rilascio del patrocinio e della relativa autorizzazione all'utilizzo dello stemma/logo non hanno carattere oneroso per l'Amministrazione provinciale e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma/logo possono essere rilasciati ad una singola iniziativa e/o a iniziative afferenti un medesimo evento e non possono essere accordati in via permanente.

5. Il patrocinio e l'utilizzazione dello stemma/logo non sono rilasciati per iniziative che abbiano come fine il lucro.

6. Il patrocinio viene rilasciato per iniziative che siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente, ovvero corrispondenti a esigenze di particolare valore sociale, artistico, scientifico, sportivo, umanitario, morale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.

7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma/logo sono rilasciati, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto di particolare rilievo istituzionale.

Articolo 3
Soggetti beneficiari

1. Il Patrocinio come sopra descritto e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma/logo vengono rilasciati a:
- Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
- Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni di carattere culturale, artistico, scientifico, sportivo, educativo, ambientale, economico, sociale, umanitario di interesse locale che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- Università, istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- Soggetti di chiara fama e prestigio.

Articolo 4
Domanda di patrocinio

1. La domanda di patrocinio è inoltrata alla Presidenza della Provincia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

2. L'istanza, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'ente o del soggetto richiedente deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

a) soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica);

b) descrizione sintetica dell'iniziativa, data e luogo di svolgimento, finalità e obiettivi, nonché soggetti destinatari/fruitori;

c) soggetti pubblici e privati coinvolti;

d) risultati attesi in termini di ricaduta per il territorio provinciale;

e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa (ivi compreso eventuale programma);

f) alla richiesta è allegata copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Ente o Associazione che hanno presentato la richiesta;

g) dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione provinciale

h) informativa sul trattamento dei dati personali.

3. Per la richiesta del patrocinio, dell'utilizzo di stemma/logo e della collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e dell'Ufficio Stampa è necessario utilizzare l'apposito modulo corredato della informativa sul trattamento dei dati personali.

4. La domanda deve essere inoltrata alla Provincia di Pesaro e Urbino tramite posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite mail ordinaria all'indirizzo istituzionale della Presidenza, ovvero tramite posta cartacea ordinaria o recapitati a mano negli orari di apertura dell'Ente. Per le richieste da parte di Enti Locali (es. Comuni, Comunità montane, etc.) l'inoltro deve avvenire esclusivamente tramite pec.

5. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni ed i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

Articolo 5
Rilascio del patrocinio

1. Il patrocinio e lo stemma/logo vengono rilasciati con specifica lettera a firma del Presidente della Provincia.

2. Il provvedimento di rilascio del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma/logo della Provincia in relazione all'iniziativa patrocinata.

3. Il rilascio del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio provinciale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di rilascio.

4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma/logo non conferiscono alcun diritto di esclusiva e possono essere rilasciati ad una singola iniziativa e/o a iniziative afferenti un medesimo evento e solo per il periodo richiesto. Non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente ovvero intendersi tacitamente rinnovati. Il rilascio del patrocinio e dello stemma/logo non può in nessun caso essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi e autorizzati.

5. Il rilascio del patrocinio non prevede, in nessun caso, la gratuità dell'utilizzo delle sale provinciali di proprietà ed in gestione all'Ente. Per l'utilizzo delle sale provinciali si rimanda ad apposito regolamento dell'Ente per la gestione delle sale.

Articolo 6
Patrocinio oneroso

Il patrocinio assume carattere oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo del nome, dello stemma/logo e degli strumenti di comunicazione dell'Ente, come sopra dettagliato, determinati benefici economici e/o la fornitura di beni o servizi e quando specifici regolamenti provinciali contemplino agevolazioni tariffarie.

Articolo 7
Esclusioni

Sono escluse dal rilascio del patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

a) promosse per finalità di lucro;

b) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;

c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
d) per iniziative non coerenti con le finalità della Provincia;
e) ai soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità delle persone o a sostenere ogni forma di discriminazione;
f) in ogni altro caso che ragioni oggettive e motivate rendano inopportuno il rilascio.

Articolo 8
Obblighi e utilizzo dello stemma/logo

1. Lo stemma/logo della Provincia di Pesaro e Urbino è il segno distintivo ed individualizzatore dell'Ente, protetto dalle norme nazionali ed internazionali in materia di tutela dei segni distintivi.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicazione (inviti, locandine, manifesti, web, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. Lo stemma/logo, a cui va aggiunta la dicitura letterale *"Provincia di Pesaro e Urbino"*, deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Lo stemma/logo dell'Ente non è modificabile.

Articolo 9
Ufficio Comunicazione e Ufficio Stampa

1. La concessione del patrocinio può prevedere, se richiesta, la fornitura di servizi di supporto quali la collaborazione con l'Ufficio Comunicazione e/o dell'Ufficio Stampa della Provincia di Pesaro e Urbino. La collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e dell'Ufficio Stampa è subordinata alla richiesta e al rilascio del patrocinio.

2. La suddetta collaborazione viene concessa, in via prioritaria, agli Enti locali richiedenti, in quanto trattasi di assistenza tecnico amministrativa che la Legge n. 56/2014 indica tra le funzioni fondamentali delle Province, quali enti di area vasta, mettendo a disposizione servizi, competenze e professionalità. La collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e/o dell'Ufficio Stampa può essere, altresì, concessa ai soggetti di cui all'Art. 3, purché siano senza scopo di lucro, le cui iniziative siano attinenti ai principi e finalità dell'Ente e nell'ambito della tutela del principio solidaristico e dei rapporti di partenariato tra enti locali ed enti del terzo settore, così come stabilito dallo Statuto dell'Ente e dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

3. Nello specifico la collaborazione dell'Ufficio Comunicazione consiste principalmente in:
- supporto a campagne di comunicazione istituzionale, organizzazione di eventi (convegni, inaugurazioni, mostre, etc.), diffusione di iniziative e attività di progettazione grafica.
Mentre per quanto riguarda la collaborazione dell'Ufficio Stampa, questa riguarderà principalmente:
- comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, materiale fotografico, progettazione e realizzazione di reportage e video clip tematici.

4. La collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e/o dell'Ufficio Stampa sarà concessa e comunicata a seguito di valutazione della sua compatibilità con le finalità dell'Amministrazione provinciale, nonché con l'organizzazione ed il carico di lavoro degli uffici e previa autorizzazione del/della Dirigente competente.

Articolo 10

Recesso

1. La Provincia può recedere dal patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e nel provvedimento di rilascio.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "*patrocinio*" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad

un massimo di 5 (cinque) anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 11
Gonfalone

1. Il Gonfalone consiste in un drappo rettangolare su cui è ricamato lo stemma della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Il Gonfalone rappresenta l'Ente nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico alle quali partecipa ufficialmente l'Amministrazione provinciale, accompagnando il/la Presidente o chi lo rappresenta.

3. La Provincia prevede l'uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative, di alto valore ed interesse collettivo.

4. Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma, previsto l'uso del Gonfalone sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, nonché le onoranze funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale o che hanno onorato la Comunità.

5. L'uso del Gonfalone è autorizzato dalla Presidenza.

6. L'uso del Gonfalone in occasione di cerimonie comporta la presenza alle stesse del/della Presidente o, in sua vece, di un delegato/a. Ove espressamente disposto dalla Presidenza, il Gonfalone è affiancato da Agenti della Polizia Provinciale in uniforme di rappresentanza, anche compatibilmente con l'organizzazione ed il carico di lavoro del Servizio di Polizia.

Articolo 12
Sospensione rilascio del patrocinio

In occasione delle consultazioni elettorali (amministrative, politiche, europee, referendarie) e fino alle operazioni di chiusura della votazione, è sospeso il rilascio del patrocinio, ai sensi dell'art. 9 della Legge 28/2000 (disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione).

Articolo 13
Responsabile della corretta applicazione del Regolamento

La responsabilità della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.

Articolo 14
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, rilasciati all'atto della presentazione dell'istanza, verranno trattati con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per gli adempimenti connessi al rilascio del patrocinio gratuito.

2. Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo svolgimento dell'attività istituzionale di cui sopra.

3. I dati saranno trattati, per il tempo necessario allo svolgimento della medesima attività, dal personale e da soggetti collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino degli Uffici coinvolti nella gestione del rilascio dei patrocini e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblico e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.

Articolo 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sull'albo pretorio on-line ed il nuovo testo aggiornato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Regolamenti*" e nella sezione "*Modulistica*";

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento ed in particolare l'art. 6 (Patrocinio) del "*Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, in applicazione dell'art. 12 della 241/90*" approvato con delibera C.P. n. 59 del 2003 e ss.mm.ii.

* * * * * *